

“UNIVERSITA’ AGRARIA DI TOLFA”
AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA
“MONTE PIANTANGELI”
STAGIONE VENATORIA 2023-24
“DISCIPLINARE BECCACCIA”

Articolo 1 – (generalità)

Il presente disciplinare regola l’esercizio venatorio all’interno dell’azienda faunistica alla specie **BECCACCIA**.

Articolo 2 – (periodi)

- 1) La caccia alla BECCACCIA all’interno dell’azienda è consentita a partire dal 01 Ottobre 2023, fino al 20 Gennaio 2024, nei giorni ed orari previsti dal calendario venatorio regionale;
- 2) A partire dal mese di Novembre 2023, la caccia alla beccaccia **NON** è consentita nei giorni e nelle zone nelle quali si svolgono le battute di caccia al cinghiale in braccata;
- 3) La caccia alla beccaccia all’interno dell’azienda faunistica può essere praticata per un massimo di **TRE** giornate settimanali;

Articolo 3 – (modalità)

- 1) La caccia alla beccaccia all’interno dell’AFV è consentita esclusivamente con l’ausilio del cane da ferma;
- 2) Non è consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia;
- 3) Alla battuta di caccia alla beccaccia non potranno partecipare un numero di cacciatori superiore a **TRE**;
- 4) Prima di iniziare la battuta di caccia gli interessati dovranno accertarsi che in quella zona non è prevista una battuta di caccia al cinghiale;
- 5) Prima di iniziare la giornata di caccia tutti i partecipanti dovranno compilare il permesso di caccia rilasciato dal concessionario, indicando anche la zona interessata dalla battuta e depositarlo nell’apposita cassetta;

Artico 4 – (carniere)

- 1) Per ogni cacciatore autorizzato è consentito abbattere un massimo di **DUE** capi giornalieri;
- 2) Il limite stagionale per ogni cacciatore autorizzato non può essere superiore ai **VENTI** capi abbattuti.

Articolo 5 – (quota annuale)

- 1) Per la stagione venatoria 2023-24 la quota stabilita per ogni cacciatore non residente e non nativo, autorizzato ad esercitare la caccia alla BECCACCIA all'interno dell'Azienda Faunistica, è di euro **600,00 (seicento,00)**.

Articolo 6 – (zone autorizzate)

Per la stagione venatoria 2023/24 il concessionario si riserva di indicare eventuali zone nelle quali la caccia alla beccaccia non è consentita, anche nel corso della stagione.

Articolo 7 – (adozione)

Il presente disciplinare è parte integrante del REGOLAMENTO generale adottato con delibera di ASSEMBLEA dei Delegati, pubblicato sull'albo pretorio e affisso presso la casa di caccia. L'accettazione costituisce presupposto imprescindibile al rilascio del permesso di caccia di cui all'articolo 6 del "regolamento generale".